



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA PEDONALE DEL COMUNE DI COURMAYEUR

Indice degli articoli

Art. 1 Definizioni.....	2
Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione	2
Art. 3 Deroghe al divieto di circolazione all'interno dell'AP	2
Art. 4 Rilascio e validità dei contrassegni.....	3
Art. 5 Utilizzo del contrassegno	4
Art. 6 Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati	4
Art. 7 Modalità di accesso	5
Art. 8 Sanzioni	7
Art. 9 Norma finale	7

Art. 1 Definizioni

Area Pedonale: (nel resto del regolamento AP) zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

Sosta: sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo (per una durata massima di 30 minuti), con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Fermata: temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Soggiorno breve: soggiorno per turismo o lavoro della durata massima di 1 mese.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento individua gli adempimenti necessari da porre in essere per l'ottenimento, da parte degli aventi titolo, dell'autorizzazione a circolare nella AP nonché i termini di validità dei permessi stessi ed i relativi limiti numerici.

L'ambito territoriale della AP del centro storico, è quello stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 209 in data 19/12/2014 delimitato a mezzo regolare segnaletica verticale come previsto dal vigente Codice della Strada, **in cui sono vietati il transito, la sosta e la fermata dei veicoli**, salvo le eccezioni previste e regolamentate dal presente atto.

L'accertamento degli accessi all'AP avverrà attraverso n. 7 varchi monitorati elettronicamente e precisamente:

- Varco n. 1: ingresso da Viale Monte Bianco;
- Varco n. 2: uscita su Strada del Villair;
- Varco n. 3: ingresso DA Via M. Puchoz;
- Varco n. 4: ingresso da Via Marconi;
- Varco n. 5: ingresso da Via Roma;
- Varco n. 6: uscita su Via degli Anziani;
- Varco n. 7: uscita su Via B. Donzelli.

Art. 3 Deroghe al divieto di circolazione all'interno dell'AP

1. L'ingresso nella AP è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso per l'accesso.
2. Per determinate categorie di veicoli, di seguito elencate, non è previsto il rilascio di contrassegno/permesso pur essendo previsto l'inserimento, nell'apposita banca dati, delle targhe d'immatricolazione dei veicoli autorizzati:
 - veicoli previsti dall'art. 177 del C.d.S (vedi servizio di Polizia, Antincendio, autoambulanze, ecc.);
 - veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
 - taxi e autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della AP;
 - autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
 - veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
 - veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.;
 - veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
 - veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
 - veicoli adibiti al servizio di onoranze funebri;
 - veicoli in uso all'Amministrazione comunale;
 - veicoli adibiti alla consegna della stampa quotidiana e/o periodica;
 - veicoli in uso a medici di assistenza primaria;
 - velocipedi ed i mezzi a pedalata assistita, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni;
 - Veicoli omologati per trasporto di alimenti freschi.

Art. 4 Rilascio dei contrassegni

In deroga al divieto di cui all'art.3, al fine di ottenere il contrassegno, la persona interessata o - per gli enti pubblici - il responsabile del relativo servizio o il legale rappresentante per le ditte, deve produrre apposita domanda.

Il contrassegno costituisce il titolo autorizzatorio all'accesso alla AP.

Il contrassegno è rilasciato ai soggetti in possesso dei requisiti meglio dettagliati nel disciplinare da approvarsi da parte della Giunta comunale ai sensi del successivo art. 9, appartenenti alle categorie indicate e con le rispettive modalità.

Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi diritto, o da essi utilizzati in base ad un contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato.

L'inserimento nella banca dati è effettuato a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto dal Servizio Gestione AP.

La domanda per il rilascio del contrassegno e l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare è presentata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Courmayeur - www.comune.courmayeur.ao.it - o compilabile direttamente presso il Servizio Gestione AP.

Il contrassegno potrà avere una durata diversa a seconda della categoria di appartenenza, ferma restando la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato effettuato il rilascio;

Il titolare del contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di rilascio e l'eventuale decadenza dei requisiti previsti per il suo rilascio. Il contrassegno in caso di decadenza dei requisiti deve essere restituito al Servizio Gestione AP;

A ciascun contrassegno potrà essere associata esclusivamente un'autovettura;

Qualora le domande siano proposte da persona diversa dal dichiarante, deve essere compilato il modulo di delega, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante stesso.

Il Servizio Gestione AP provvede periodicamente alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dei contrassegni in capo ai soggetti beneficiari;

Art. 5 Utilizzo del contrassegno

- **Ove specificatamente previsto**, i contrassegni rilasciati dovranno essere obbligatoriamente apposti in posizione ben visibile, sul parabrezza o sul cruscotto del veicolo.
- L'utilizzo improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro. I contrassegni costituiscono titolo per l'accesso alla AP nel rispetto della segnaletica, del Codice della Strada e delle ordinanze comunali vigenti;
- Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:
 - *cambiamento della targa* (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova auto);
 - *deterioramento* che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno deteriorato);
 - *furto o smarrimento* (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S.);
- Sono esentati dall'esposizione i titolari di contrassegno per quei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo, che ne siano sprovvisti, compresi i ciclomotori o motocicli con cella "a prova di crash" o cabinati.

Art. 6 Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle AP devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:
 - il transito non può essere effettuato qualora sia fine a se stesso oppure per compiere percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze;
 - l'itinerario autorizzabile o comunque da percorrere all'interno della AP deve essere quello più breve tra il punto da raggiungere e il più vicino varco di accesso della AP e tra il punto raggiunto all'interno della AP ed il varco di uscita più prossimo nel rispetto della segnaletica interna alla AP e del senso di marcia previsto; circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
 - circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;
 - fermata a motore spento;

- fermata, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- circolare e fermarsi senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- condurre i velocipedi a mano quando siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni o sia presente un'alta concentrazione di traffico pedonale;
- transitare con il contrassegno esposto ove previsto.

Art. 7 Modalità di accesso

Il rilascio dei permessi avverrà previa richiesta utilizzando la modulistica predisposta in base alle seguenti categorie:

Residenti, proprietari ed affittuari non residenti

- L'accesso e la sosta nella AP è autorizzato per i RESIDENTI per i mezzi del nucleo familiare. Qualora il soggetto residente in AP non sia automunito potrà richiedere un permesso a favore di altro soggetto;
- L'accesso e la sosta nella AP è autorizzato per i NON RESIDENTI se proprietari o aventi disponibilità a qualsiasi titolo di un immobile ad uso residenziale, autorimessa o posto auto su area privata nella AP.

Titolari di esercizi commerciali, uffici, laboratori, imprese artigiane ecc. ubicati nella AP

- L'accesso e la sosta sono autorizzati con le modalità stabilite con successiva deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 9.

Carico e scarico merci – manutenzioni – forniture combustibili da riscaldamento

- Per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci munite di regolare documento di trasporto, manutenzioni, forniture combustibili da riscaldamento, l'ingresso nella AP è consentito in determinate fasce orarie. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico non sono consentiti ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t.
- La sosta non potrà superare la durata massima di **30 minuti**, con indicazione obbligatoria in modo chiaramente visibile dell'orario d'inizio.

Soggiorni brevi nella AP per turismo o lavoro (accesso alle strutture turistico / ricettive ed alle unità immobiliari concesse in locazione)

- E' consentito sostare e fermarsi per un massimo di **15 minuti** per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli a coloro che debbano recarsi presso le strutture ricettive ed unità immobiliari concesse in locazione situate nella AP;
- Il titolare della struttura ricettiva, previa abilitazione al servizio, è tenuto ad inserire nella banca dati le informazioni relative al periodo di soggiorno e la targa di immatricolazione del veicolo dei clienti da autorizzare; i proprietari di appartamenti concessi in locazione siti nella AP dovranno comunicare le targhe dei veicoli da

autorizzare mediante la compilazione di un modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Courmayeur che potrà essere inviato via mail all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato oppure consegnato direttamente al servizio gestione AP;

- L'autorizzazione è valevole solo per lo scarico ed il carico ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la fermata ha avuto inizio;
- Laddove la struttura ricettiva/appartamento siano dotati di posti auto privati è consentito il transito per il raggiungimento di detti spazi di sosta. Nel caso in cui tali luoghi risultassero occupati o non fruibili è fatto obbligo immediato per il conducente condurre il veicolo all'esterno della AP

Accesso ai veicoli condotti o al servizio di persone in possesso del contrassegno per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.

- L'accesso nella AP è autorizzato ai veicoli condotti o al servizio di persone in possesso del contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. **residenti nel Comune** previo inserimento della targa del veicolo nella banca dati utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Courmayeur - www.comune.courmayeur.ao.it - o compilabile direttamente presso il Servizio Gestione AP.
- La validità dell'autorizzazione sarà commisurata alla durata del contrassegno disabili.
- L'accesso nella AP è autorizzato ai veicoli condotti o al servizio di persone in possesso del contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. **NON residenti nel Comune** previa richiesta con le modalità di cui all'art. 4.

Accessi per cerimonie religiose e civili

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate numero massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

Traslochi e cantieri

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'area pedonale richiedendo apposita preventiva autorizzazione. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

Emergenze/omesse richieste di autorizzazione

Nel caso in cui l'ingresso sia avvenuto nella AP, pur avendone i requisiti, ma materialmente non essendo in possesso del previsto inserimento nella banca dati o nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuto transito, dovrà essere presentata all'ufficio di Polizia Locale o inviata

tramite PEC l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata documentazione giustificativa.

Art. 8 Sanzioni

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria anche le seguenti condotte:
 - mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
 - omessa o ritardata comunicazione dell'avvenuto transito nella AP attraverso gli accessi controllati mediante apparecchiatura video-controllo elettronico o da altri sistemi;
 - omessa richiesta di autorizzazione per l'ingresso nella AP;
 - uso di fotocopie contraffatte o alterate del contrassegno/permesso, del permesso di transito temporaneo o di altro documento equipollente.

Art. 9 Norma finale

Alla Giunta comunale è demandata la predisposizione delle norme attuative e di dettaglio derivanti dal presente regolamento, nonché la determinazione di eventuali fasi sperimentali.